



Rettore

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 6, commi 6 e 9, della Legge 9 maggio 1989, n. 168 di "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica" e della "Autonomia delle Università e degli enti di ricerca";
- VISTE** le leggi sull'istruzione universitaria ed in particolare la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materie di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 361 del 31.10.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2012 ed entrato in vigore il 29 novembre 2012;
- VISTO** il Regio Decreto 31 agosto 1933, n° 1592;
- VISTA** la delibera del 10 dicembre 2019 con la quale il Senato Accademico ha approvato il "Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore Emerito e Professore onorario";
- VISTA** la delibera del 18 dicembre 2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole all'approvazione del Regolamento;

DECRETA

E' emanato il "Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore Emerito e Professore onorario".

Il presente regolamento sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito Web nonché all'albo online di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Rettore
Prof. Dino Mastrocola

Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore Emerito e Professore onorario

Articolo 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di “Professore Emerito” e di “Professore Onorario” in conformità a quanto disposto dall’ art. 111 del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore approvato con R.D. n.1592/1933 e dall’art.15, comma2, della Legge n.311/1958. Entrambi i titoli sono riconoscimenti di carattere eccezionale, assegnati esclusivamente a Professori Ordinari che abbiano fornito un contributo di estrema rilevanza all’avanzamento della loro disciplina e che abbiano portato particolare prestigio all’Università degli Studi di Teramo.

2. La proposta di conferimento del titolo di “Professore Emerito” e di Professore Onorario” è avanzata dal Rettore al Ministro competente.

Articolo 2 - Requisiti oggettivi e soggettivi per la candidatura al titolo di Professore Emerito

1. I titoli di Professore Emerito può essere conferito ai docenti di prima fascia cessati dal servizio per raggiunti limiti d’età o volontarie dimissioni che:

a) abbiano maturato almeno 20 anni di ordinariato. Nella determinazione di tale presupposto si comprende il periodo di servizio svolto in qualità di professoressa o professore straordinario e si prescinde da eventuali sospensioni dall’attività di servizio effettivo in base alle norme di legge;

b) abbiano mantenuto nel corso della carriera accademica un contegno connotato da assoluta correttezza nei confronti degli interlocutori interni ed esterni all’Ateneo, in coerenza con i valori riconosciuti dal Codice Etico, e non abbiano causato discredito all’Istituzione Accademica né lesa il suo prestigio;

c) alla data di approvazione della candidatura non siano cessati dal servizio da più di due anni.

2. I titoli di Professore Onorario può essere conferito ai docenti di prima fascia cessati dal servizio per raggiunti limiti d’età o volontarie dimissioni che:

a) abbiano maturato almeno 15 anni di ordinariato. Nella determinazione di tale presupposto si comprende il periodo di servizio svolto in qualità di professoressa o professore straordinario e si prescinde da eventuali sospensioni dall’attività di servizio effettivo in base alle norme di legge;

b) abbiano mantenuto nel corso della carriera accademica un contegno connotato da assoluta correttezza nei confronti degli interlocutori interni ed esterni all’Ateneo, in coerenza con i valori riconosciuti dal Codice Etico, e non abbiano causato discredito all’Istituzione Accademica né lesa il suo prestigio;

c) alla data di approvazione della candidatura non siano cessati dal servizio da più di due anni.

2. La proposta di candidatura ai titoli di cui ai precedenti commi 1 e 2 non possono essere presentate per i docenti che abbiano subito un provvedimento disciplinare o una sanzione per violazione del Codice etico di Ateneo.

3. I titoli di Professore Emerito e Professore Onorario possono essere conferiti ai docenti in possesso dei requisiti oggettivi indicati dai commi 1 e 2 del presente articolo, che abbiano dato lustro all'Ateneo attraverso il raggiungimento di uno standard qualitativo particolarmente elevato nell'ambito dello svolgimento dell'attività di didattica e/o di ricerca e della produzione scientifica.

4. Costituiscono ulteriori elementi di valutazione per la proposta di conferimento del titolo:

a) cariche accademiche e negli Organi, ruoli di responsabilità nelle Strutture e nell'organizzazione dell'Ateneo;

b) incarichi scientifici quali, ad esempio, la Presidenza o la Segreteria di Società Scientifiche, Accademie nazionali o internazionali;

c) prestigiosi premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca.

Articolo 3 – Modalità di presentazione della candidatura e sua approvazione

1. La proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito o Professore Onorario è presentata al Preside/Direttore Dipartimento da parte di almeno tre professori di prima fascia appartenenti alla Facoltà/Dipartimento di ultima afferenza del/della candidato/a, corredata da un breve profilo curricolare, in relazione ai previsti requisiti.

2. In merito alla candidatura si esprime il Consiglio di Facoltà/Dipartimento e la votazione, deve essere assunta con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati ed è assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei partecipanti alla votazione, e comunque da non meno della maggioranza degli aventi diritto. Gli aventi diritto al voto sono i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato appartenenti alla Facoltà/ Dipartimento.

3. Il Senato Accademico può presentare, in via eccezionale, la proposta di candidatura al titolo di Professore Emerito per un docente che rispetti i requisiti previsti dall'articolo 2 del presente regolamento. Il Senato non può presentare più di una proposta per ogni anno solare.

4. Nella seduta il Senato esamina la possibilità di proporre una candidatura e incarica un membro di predisporre la proposta formale in collaborazione con gli uffici. Alla

proposta devono essere allegati il curriculum vitae della/del candidata/o e le tre lettere di presentazione previste dal comma 1 del presente articolo.

5. Il Senato, dopo la verifica dei requisiti formali da parte degli uffici, delibera in composizione ristretta al personale docente sulla proposta di candidatura. La proposta è approvata se è votata dai 2/3 dei partecipanti alla votazione. Nel caso in cui il Senato non la approvi, la proposta non può essere ripresentata nell'anno successivo.

6. La proposta di conferimento del titolo a chi ha ricoperto la carica di Magnifico Rettore, presentata da un professore di prima fascia dell'Ateneo, può accedere direttamente alla valutazione del Senato Accademico.

Art. 4 – Attività dei Professore Emeriti ed Onorari

1. Il Professore Emerito e il Professore Onorario possono continuare a svolgere attività di ricerca nell'ambito della struttura di afferenza, previa autorizzazione del Preside/Direttore di Dipartimento. Possono, altresì, ricoprire incarichi di responsabile di progetti di ricerca.

2. Al Professore Emerito ed al Professore Onorario possono essere attribuiti incarichi di insegnamento.

3. Il Professore Emerito ed il Professore Onorario hanno diritto all'accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari ed alla casella di posta elettronica per cinque anni, rinnovabili su richiesta dell'interessato.